



COMUNE DI BERGAMO

ORDINANZA N. 151

REP003-0000151

[II.1/F0004-14]

Bergamo, 18 aprile 2014

OGGETTO: Provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da *aedes albopictus* (zanzara tigre) nel territorio comunale.

IL SINDACO

Considerato che è ormai riscontrata la presenza sul territorio bergamasco della zanzara *aedes albopictus*, comunemente nota come "zanzara tigre", specie culicina proveniente dal sud est asiatico ed introdotta in Italia a partire dal 1990 e successivamente diffusasi anche nelle realtà territoriali contigue con la provincia di Bergamo;

Considerati, all'atto delle attuali conoscenze, i rischi sanitari connessi alla presenza di *aedes albopictus*, in particolare relative alle segnalazioni di infezioni da virus chikungunya e Nile, nelle provincie di Ravenna, Cesena-Forlì e Rimini, Mantova, veicolate dalla zanzara tigre;

Considerate le specifiche caratteristiche biologiche dell'insetto e considerata la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con attività di puntura spiccata nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Dato atto che il Ministero della Salute, attraverso l'Istituto Superiore di Sanità e la stessa Regione Lombardia già con nota del 03/10/07 e successive, invitano ad attivare tutte le misure necessarie a monitorare e a contenere il fenomeno infestante;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha già emanato "provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione da *aedes albopictus* (zanzara tigre) nel territorio comunale" per gli anni dal 2007 al 2011, con le seguenti ordinanze sindacali n. 42 del 04/04/07, n. 52 del 04/02/08, n. 73 del 22/01/09, n. 12 del 22/12/09 e n. 37 del 03/03/11;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende mantenere in essere ed implementare tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante;

Vista la nota del 27/03/14 P.G.U0063423, con la quale la Direzione Generale dell'A.S.L. della Provincia di Bergamo, ha invitato le amministrazioni comunali all'adozione di iniziative e provvedimenti consistenti in: informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, adozione di ordinanza sindacale con obblighi per soggetti pubblici e privati, effettuazione di periodici trattamenti larvicidi e adulticidi in aree ritenute obiettivi sensibili;

Ritenendo indispensabile, per una efficace lotta alla zanzara tigre, un attivo coinvolgimento dei cittadini, in quanto i siti a rischio di infestazione nelle aree pubbliche sono il 10-20 % del totale e il rimanente 80-90% è di proprietà privata;

Ritenuto opportuno aggiornare la precedente Ordinanza Sindacale n. 37 del 03/03/11, integrandola con gli ulteriori provvedimenti proposti dall'A.S.L.;

Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie – RD 27.7.1934, n. 1265;
Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;

Visto il Regolamento Locale d'igiene;
Visto la nota della Regione Lombardia del 27/03/14 P.G.U0063423;
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
Visto l'art. 22 dello Statuto comunale;
Visto il parere espresso dal competente Dirigente;

ORDINA

a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private:

1- nei mesi invernali di:

- eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto,
- eseguire due interventi aduicidici, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido inibitore enzimatico delle reazioni biochimiche degli insetti, che peraltro allunga l'effetto dei piretroidi) nei seguenti luoghi:
 - cantine;
 - locale caldaia;
 - locali pompe di sollevamento;
 - solaio;
 - vasche settiche;
 - camere di ispezione rete fognaria;

2- nei mesi primaverili ed estivi di:

- non abbandonare oggetti e/o contenitori che possano raccogliere acqua piovana;
- procedere a regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, ecc.);
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere a maglia stretta;
- tenere puliti i cortili, i giardini e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e delle siepi, sistemandoli, inoltre, in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

3- dal 1 aprile al 30 ottobre si dovrà:

con cadenza ogni 15 giorni pulire e trattare con prodotti larvicidi* i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc);

4- dal 1 maggio al 30 ottobre si dovrà inoltre:

con cadenza ogni 30 giorni trattare con prodotti aduicidi** le siepi, i cespugli delle aree verdi private di proprietà; tale attività potrà essere eseguita con l'utilizzo di prodotti di libera vendita e con apparecchiature manuali di bassissimo costo.

* il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il bacillus turigensis disponibile presso le farmacie e i negozi specializzati.

** il principio attivo da utilizzare è preferibilmente il piretroide di sintesi disponibile presso i negozi specializzati e i consorzi agrari.

ORDINA ALTRESI'

A) ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi di:

- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;

B) ai soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali, scarpate e cigli stradali, aree incolte e aree dismesse di:

- curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse;
- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte d'acque stagnanti;

C) a tutti i conduttori di orti di:

- eseguire l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera a maglie strette fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;

D) ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:

- **adottare** tutti i provvedimenti atti a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali a esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;

E) ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

- **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- **ridurre** al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- **provvedere**, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune di Bergamo e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, la data e l'ora dell'intervento;
- **non consegnare** alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione copertoni contenenti acqua;

F) ai responsabili dei cantieri:

- **evitare** raccolte idriche in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
- **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
- **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

G) alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:

- **provvedere** dal 1 maggio al 30 ottobre all'esecuzione di periodici trattamenti adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Comune di Bergamo e al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L., la data e l'ora dell'intervento.

All'interno dei Cimiteri, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori devono essere riempiti con sabbia umida, al posto dell'acqua. In caso di utilizzo di fiori finti il vaso, se collocato all'aperto, dovrà essere comunque riempito di sabbia.

AVVERTE CHE

Le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento comunale d'igiene per la tutela della salute e dell'ambiente.

La responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n.1265.

DISPONE CHE

Il Corpo di Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie, nell'ambito dell'attività di controllo del territorio, siano incaricati della vigilanza per l'ottemperanza alla presente Ordinanza e per comminare le sanzioni ai trasgressori previste.

La vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro della presenza dei prodotti per la disinfestazione e/o dei documenti di acquisto dei medesimi da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente Ordinanza, o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, sito internet comunale, nonché comunicazioni alle associazioni di categoria direttamente interessate e affissione all'Albo Pretorio online.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.



IL SINDACO
dott. Franco Tentorio